



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VARIA IN
RAGIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL *THEMA DECIDENDUM***

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 8 maggio
2025, n. 2916

Composizione

Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENRALE) – 293 PROCEDIMENTO – IN GENERE
Processo tributario – Contributo unificato – Versamento – Commisurazione –
Individuazione – Conseguenze.

Massima

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento
del deposito dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla competente Corte di
giustizia, intendendosi per atto introduttivo non solo il ricorso principale ma
anche ogni altro atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che
comporti sostanzialmente un ampliamento del *thema decidendum*, con la
conseguenza che il suo importo deve essere determinato in relazione al valore
complessivo della controversia che si intende instaurare.

Rif. normativi

artt. 1, 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art.103 c.p.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], 22 febbraio 2013 n. 4490; anche Cass. civ., sez. 5[^], 30 aprile 2010 n. 10578; Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2009 n. 3692 del 2009

Anno pubb.

2025